



COMUNE DI CONFLENTI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 29/7/2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC ANNO 2015.

Adunanza straordinaria – seduta pubblica –.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 18,25 - convocato dal Sindaco - si è riunito, nella sala parrocchiale "Francesco Ferlino" di Piazza Visora, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

	Composizione	Carica	Presente	Assente
1	STRANGES Antonio	PRESIDENTE	X	
2	PAOLA Giovanni	SINDACO	X	
3	D'ASSISI Emilio Francesco	CONSIGLIERE	X	
4	STRANGES Giovanni	“	X	
5	GALLO Federico	“	X	
6	MASTROIANNI Antonio Giovanni	“	X	
7	STRANGES Daniela	“	X	
8	PAOLA Serafino Pietro	“		X
9	MASTROIANNI Raffaele	“	X	
10	COLOSIMO Franco	“	X	

!_ 9 _ !_ _1_!

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. **PIRRI Ferdinando** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. **STRANGES Antonio**, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC ANNO 2015.

- Il Segretario Comunale, in maniera sintetica e concisa, illustra l'argomento, significando, in particolare, che l'IMU viene confermata quella dell'anno 2014, mentre per la TASI sono state rivisitate le aliquote, ovvero:
 - A) da 1,5 a 2,5 quella sulla prima casa;
 - B) è stata istituita l'aliquota dello 0,2 su altri immobili.Tale operazione comporterà un maggiore introito alle casse comunali di circa € 45.000,00 che coprirà i tagli effettuati dal Governo.
- Prende la parola il consigliere D'Assisi, il quale fa presente che con tale operazione vengono ulteriormente gravati i cittadini. Anche nell'anno 2014 vi è stato un taglio di circa € 35.000,00 da parte del Governo e si riuscì a mantenere le aliquote basi. Evidenzia che, molto probabilmente, non è stata fatta una analisi ponderata per evitare tali aumenti e non gravare la cittadinanza.
- Prende la parola il Presidente, il quale ribadisce che oltre al taglio avvenuto nell'anno 2014 di € 35.000,00 e per l'anno 2015 di € 45.000,00 si andrà verso un totale accantonamento nel giro di pochi anni dei crediti tributari ed extratributari non riscossi.
- Prende la parola il Sindaco, il quale fa presente che tale situazione investe tutti i comuni, e non solo il Comune di Conflenti, proponendo di fare una protesta nei confronti dell'ANCI affinché si faccia promotore a salvaguardia di tutti i comuni verso il Governo.
- Prende la parola il consigliere Mastroianni Raffaele, il quale fa presente che in vista di un accantonamento del 100% dei crediti tributari ed extratributari non riscossi il comune si deve attivare per effettuare una politica virtuosa. Evidenzia di rivedere il pagamento dell'IMU su terreni che potranno essere edificabili, proponendo di apportare modifiche al Piano Strutturale, nonché una analisi dettagliata sulle spese superflue da tagliare.
- Prende la parola il consigliere D'Assisi, il quale si associa alla proposta del Sindaco di protestare verso l'ANCI ed il Governo centrale. Preannuncia di votare contro alla presente proposta, in quanto la determinazione delle nuove aliquote verranno inserite nel redigendo bilancio 2015 a discapito della cittadinanza.
- Prende la parola il Sindaco, il quale, a nome di tutta la maggioranza, esprime voto favorevole consapevole che c'è un aggravio per i cittadini.
- Prende la parola il consigliere Mastroianni Raffaele, il quale, a nome del gruppo di minoranza, preannuncia di votare contro, per i motivi sopra esposti, in quanto tali aumenti intaccano una frangia della cittadinanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

RICORDATO che questo comune, per l'anno d'imposta 2013:

non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

ACCERTATO che il gettito IMU incassato nell'anno 2014 ammonta a € 110.700,00;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015;
- il decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del Bilancio 2015;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito*

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico ”;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- c) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – sezione imposta municipale propria (IMU) - , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento I.U.C. sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base di € 15.000,00;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conferma delle tariffe 2014 che prevedevano:

l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie: altri fabbricati ed aree fabbricabili

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2015, le seguenti variazioni alle aliquote di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00%
Altri immobili	+ 0,09%

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a € 115.000,00, funzionale a garantire, parzialmente, l'invarianza di risorse rispetto al 2013 per le modifiche alla destinazione del gettito recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, per un importo stimato di € 21.750,00;

PREMESSO che la TASI è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal comune ed inoltre:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,

compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari sopra definite, con vincolo di solidarietà tra possessori ed utilizzatori. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso del possessore, il comune, nel regolamento che approva, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO, inoltre, il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP;
- b) fissazione per legge delle scadenze di versamento TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, province, comuni, ecc.....

ATTESO che la disciplina della TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni e/o agevolazioni tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota TASI non può superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in relazione al settore di attività nonché alla tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – sezione tributo sui servizi indivisibili (TASI) - , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le ulteriori decurtazioni del Fondo di solidarietà comunale, pari a € 46.206,65 rispetto al 2014, e ad € 73.715,72 rispetto al 2013;

RITENUTO di provvedere in merito si stabilisce, per l'anno di imposta 2015, quanto segue:

A. Aliquote e detrazioni Imu anno 2015

Fattispecie	Aliquota/Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	<i>4,00 per mille</i>
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	<i>8,50 per mille</i>
Detrazione per abitazione principale	<i>Euro 200,00</i>

B. Aliquote TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'art.1, comma 677, della Legge n. 147/2013

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e A/9)	<i>2,50 per mille</i>
Altri fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	<i>2,00 per mille</i>

Nel caso in cui l'occupante sia diverso dal titolare del diritto reale la quota di Tasi a suo carico è stabilita nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Polizia Municipale	€ 3.500,00
Illuminazione Pubblica	€ 89.600,00
Protezione civile	€ 900,00
Viabilità, Manutenzione strade e servizi connessi	€45.000,00
TOTALE SPESE	€ 139.000,00
Gettito TASI	€ 88.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI	63,31%

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

CON voti espressi per alzata di mano, N° 7 favorevoli e N° 2 contrari: Mastroianni Raffaele e Colosimo Franco;

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota/Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	8,50 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 3) **DI STIMARE** in € 115.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto della decurtazione per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.
- 4) **DI CONFERMARE** che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale.
- 5) **DI CONFERMARE** che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Itali dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale.
- 6) **DI APPROVARE** le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e A/9)	2, 50 per mille
Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	2,00 per mille

- 7) **DI STABILIRE** nel caso in cui l'occupante sia diverso dal titolare del diritto reale la quota di Tasi a suo carico è fissata nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.
- 8) **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014).
- 9) **DI STIMARE** in € 88.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra.
- 10) **DI STABILIRE** in € 139.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito TASI, come di seguito dettagliato:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Polizia Municipale	€ 3.500,00
Illuminazione Pubblica	€ 89.600,00
Protezione civile	€ 900,00
Viabilità, Manutenzione strade e servizi connessi	€45.000,00
TOTALE SPESE	€ 139.000,00
Gettito TASI	€ 88.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI	63,31%

- 11) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

12) **DI PUBBLICARE** le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune.

13) **DI DICHIARARE**, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, N° 7 favorevoli e N° 2 contrari: Mastroianni Raffaele e Colosimo Franco, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: (Ing. Stranges Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.to: Il Sindaco (Dott. Paola Giovanni)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: (Dott.essa Cimino Angelina)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **31/7/2015** al **15/8/2015**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Conflenti, 31/7/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **31/7/2015** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
 è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Conflenti, 31/7/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pirri Ferdinando)

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993, N° 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Conflenti.